



Berna, 31 luglio 2014

Informazione

Accordo di libero scambio con la Cina: dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero per gli esportatori autorizzati

Le dichiarazioni dei fornitori per gli esportatori autorizzati devono contenere meno dati.

Sui certificati di circolazione delle merci emessi nel quadro dell'accordo di libero scambio con la Cina, occorre indicare il criterio d'origine che è stato adempito («WO», «WP» o «PSR»). Pertanto l'esportatore necessita delle relative informazioni da parte del suo fornitore.

Per questo motivo, i testi standard nel [volantino relativo alle dichiarazioni dei fornitori](#) sono stati completati così:

Il sottoscritto dichiara quanto segue¹:

- «WO»: *interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le «Product Specific Rules» riprese nell'Allegato II dell'Accordo di libero scambio con la Cina.*
- «WP»: *prodotto esclusivamente a partire da materie originarie della Cina e/o della Svizzera, secondo le condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina.*
- «PSR»: *fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materie non originarie, e che soddisfa le «Product Specific Rules» e le altre condizioni del capitolo 3 dell'Accordo di libero scambio con la Cina (lavorato sufficientemente).*

Poiché nella dichiarazione d'origine sulla fattura rilasciata dagli esportatori autorizzati non è obbligatorio indicare il criterio d'origine, **in linea di massima gli esportatori autorizzati non hanno bisogno di questa informazione.**

Di conseguenza, questi dati supplementari non devono necessariamente figurare sulle dichiarazioni dei fornitori per gli esportatori autorizzati.

Sono esclusi i casi in cui vige l'obbligo di fornire tale informazione anche per l'esportatore autorizzato. Succede, ad esempio, se quest'ultimo rilascia un certificato di circolazione delle merci all'esportazione o una dichiarazione dei fornitori per le forniture in Svizzera.

Poiché il fornitore non sa se il destinatario è un esportatore autorizzato e/o non conosce le modalità di utilizzo della merce, se del caso spetta all'esportatore autorizzato fornirgli informazioni al riguardo.

¹ Unicamente per le merci la cui origine è determinata nel quadro dell'accordo di libero scambio con la Cina.